## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

- 5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
- 7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
- 9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 5.10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. icolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n.\_335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6.11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 712. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- <u>§13.</u> L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

# Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

- 2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: (comma eventuale)
  - <u>[eventuale]</u> una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché
    è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla
    persona da lui designata [<u>ovveroin alternativa</u>: alle persone da lui designate];
  - [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [evveroin alternativa: alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

- <u>[eventuale]</u> una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [<u>ovveroin alternativa</u>: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.
- 3. Nell'Allegato n.\_3-2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione-e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre\_anni successivi.
- 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3-2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

## Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di\_cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del .... Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione, al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
- 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 precedente—l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di <u>ulteriore</u> contribuzione. <u>Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).</u>
- 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. [Ovveroin alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente].
- 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro-non oltre il termine massimo di sei mesi-... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla dalla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
- 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

# Art. 14 - Anticipazioni

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del dDecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

# Art. <u>15-14-bis</u> - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

- 1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
- 2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
- 3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 4–3\_al presente Regolamento.\_\_\_\_\_

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

## Art. <u>16-15</u> - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
  - 2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
  - 3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.
  - 4. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
- 5. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi [comma eventuale].
  - 6. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
  - 7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [eventuale: o in differenti classi di quote].

## Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

## Art. 17 - Banca depositaria Depositario

1. La custodia ll deposito del patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario". affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... [indicare il Comune].

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

2. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico al<del>la depositario banca depositaria la il</del> quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... (2); in

- —la banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositarioa banca, in possesso dei requisiti di legge;
- <u>la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP:</u>
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso ila nuovoa banca depositario.

ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- 3. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, i<u>I</u>l calcolo del valore della quota può essere delegato al<del>la banca depositaria depositario (comma eventuale).,</del> ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.
- 4. Le funzioni di banca depositaria depositario sono regolate dalla normativa vigente.
- 5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
- 6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

## Art. 18 - Responsabile

- 1. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n.\_1.
- Art. 19 Organismo di sorveglianza rappresentanza [articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]
- 1. È istituito un Organismo di sorveglianza rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4-5 del Decreto.
- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, e il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo di rappresentanza sono riportate in un nell'Allegato n. 2apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

\_ ^

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

## Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

# Art. 21 - Scritture contabili

- 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
- 2. La banca/compagniaimpresa/società di gestione/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

# PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

## Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

- 1. L'adesione è preceduta dalla consegna <u>della Sezione I "Informazione chiave per l'aderente" della Nota informativa, del documento "La mia pensione complementare" del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'<u>ulteriore</u> a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.</u>
- 2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
- 5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.
- 7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

# Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1.\_\_La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e\_le "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" nonchè tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto\_dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet\_web\_della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2. <u>La banca/impresa/s.g.r./s.i.m.</u> fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto <u>In conformità</u>

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

dalle disposizioni della COVIP<sub>17</sub> il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

## Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

# PARTE VI – NORME FINALI

## Art. 25 - Modifiche del Regolamento

- 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art.\_26.

# Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

- 1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
- 2. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

## Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

## Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 2829 - Rinvio

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

# ALLEGATO N.1

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

#### Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrativozione della di-"...", di seguito definita "banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m." che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.
- 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

## Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della banca/<del>compagnia</del><u>impresa</u>/s.g.r./s.i.m.;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

## Art. 3 - Decadenza

La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

# Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrativozione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. II-il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di

# Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

partecipazione agli utili della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.

## Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
- 2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo all'art. 6. La banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrativozione e di quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

## Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1. Il Responsabile <u>verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo. nell'esclusivo interesse degli aderenti.</u>
- 2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/<u>compagniaimpresa</u>/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
- a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
  - i) <u>lae</u> politica<u>he</u> di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento<u>e nel Documento sulla politica di investimento e</u>; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
  - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
  - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/<u>compagniaimpresa</u>/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/<u>compagniaimpresa</u>/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

# c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti <u>e dei</u> <u>beneficiari</u> con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti <u>e dei beneficiari</u> previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- ii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e <u>ai beneficiari e</u> in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti-reclami nonché il trattamento riservato ai singoli-espostireclami;
- v) la tempestività <u>e la correttezza</u> dell'<u>erogazione delle prestazioni</u> <u>a soddisfazione delle richieste degli aderenti</u>, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza[eventuale: e di non autosufficienza].
  - 4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e si attiva perehé vengano adottati gli opportuni provvedimentiindicando gli interventi correttivi da adottare.

# Art. 7 - Rapporti con la COVIP

- 1. Il Responsabile:
  - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

quello di controllo della banca/eompagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. nonché all'Organismo di sorveglianza rappresentanza per quanto di rispettiva competenza;

- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

# Art. 8 - Responsabilità

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile.